

AVVISO DI NOTIFICA
IN VIRTU' DEL DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA DEL 20.12.2018
RESO DAL GIUDICE DOTT. GIOVANNI ANDREA RIPPA DELLA
SEZIONE LAVORO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

1. **Autorità Giudiziaria** innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro R.G. n. 12696/18 – Udienda di discussione: 12.03.2019 ore 11:30.
2. **Nomi dei ricorrenti:** sig.ra Rita Caputo, nata a Napoli il 06.05.1979 e residente in Arzano (NA) alla Via del Centenario n. 22 (C.F.: CPTRTI79E46F839T).
3. **Indicazione dell'Amministrazione intimata:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
4. **Sunto dei motivi del ricorso:** *“accertare e dichiarare, previa disapplicazione o declaratoria di illegittimità del provvedimento di assegnazione presso l'ambito Lombardia 024, il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare fra le prime preferenze richieste nella domanda di mobilità nella Provincia di Napoli o Caserta, ove sono stati assegnati numerosi docenti con punteggi inferiori a quello della ricorrente, o che hanno indicato l'ambito territoriale a cui sono stati destinati in posizione deteriore rispetto alla ricorrente; - e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente l'assegnazione definitiva della ricorrente presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare fra le prime preferenze richieste nella domanda di mobilità nella Provincia di Napoli o Caserta, ove sono stati assegnati numerosi docenti con punteggi inferiori a quello della ricorrente, o che hanno indicato l'ambito territoriale a cui sono stati destinati in posizione deteriore rispetto alla ricorrente.”*
5. **Indicazione dei controinteressati:** tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti territoriali italiani, classi di Concorso Scuola Primaria, valide per gli anni 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ed in particolare dei

docenti inseriti, per la suddetta classe di concorso che, all'esito della procedura di mobilità 2016, sono stati assegnati negli ambiti provinciali della Provincia di Napoli (indicati a pag. 8 e ss. del ricorso).

Sono, altresì, allegati al presente avviso:

- 1) ricorso introduttivo con procura in calce ritualmente notificato;
- 2) decreto fissazione udienza del 20.12.2018 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro – nel procedimento N. R.G. 12696/2018.

Si richiede che l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, con la data in cui detta pubblicazione è avvenuta, così come prescritta dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, venga inviata a seguente indirizzo p.e.c.:
avv.eduardoriccio@processonline.legalmail.it.

Napoli, 17.01.2019

Avv. Eduardo Riccio

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c

per la sig.ra Rita Caputo, nata a Napoli il 06.05.1979 e residente in Arzano (NA) alla Via del Centenario n. 22 (C.F.: CPTRTI79E46F839T), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto da intendersi quale parte integrante dello stesso, dagli avv.ti Eduardo Riccio (C.F.: RCCDRD74H08F839E), Teresa Gambuti (C.F.GMBTRS82S67B963H) ed Enrica Troisi (C.F. TRSNRC85B62F839T) presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c: avv.eduardoriccio@processonline.legalmail.it o avvenricatroisi@processonline.legalmail.it ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11;

NONCHE'

nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti territoriali italiani, classi di Concorso Scuola



Primaria, valide per gli anni 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ed in particolare dei docenti inseriti, per le suddette classi di concorso e con un punteggio più basso rispetto alla ricorrente, negli ambiti delle Provincie di Napoli, Caserta e Salerno

FATTO

1. La sig.ra Caputo è docente di scuola primaria inserita all'interno delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento).

Con la L. n. 107/2015 (Piano Straordinario di Assunzione), i docenti precari della scuola primaria, della scuola dell'infanzia e secondaria, al fine di far acquisire loro la titolarità di cattedra, venivano ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.

Tali fasi venivano suddivise in: fase 0 (riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra), fase A e B (riservate ai docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data in vigore della legge, nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012), fase C (riservata a coloro, inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione nelle fasi precedenti).

2. In virtù di tale ripartizione, la ricorrente, veniva inserita nella fase assunzionale C), e, per l'effetto, veniva assunta, con contratto di lavoro stipulato in data 26.11.2015 ed immessa in ruolo presso l'Istituto Comprensivo "D'Auria – Nosengo" di Arzano.

3. Con Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, resa sulla scorta del C.C.N.I del 08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità definitiva in una scuola,



disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, o sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

4. Di conseguenza, la sig.ra Caputo, nel maggio 2016, presentava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, specificando di avere l'esigenza di ricongiungimento con la famiglia ed indicando, quali preferenze territoriali, 100 ambiti individuati nelle Regioni Campania, Lazio, Toscana, Umbria, Molise, Puglia ed Emilia – Romagna.

5. Di talchè, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli comunicava alla ricorrente di averle attribuito un punteggio pari a 16 (+6 punti per il ricongiungimento con il marito).

6. Pertanto, in data 29.07.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avendo attribuito alla ricorrente un punteggio pari a 16, le comunicava, a mezzo della posta ordinaria, che, *“ha ottenuto il trasferimento presso Lombardia 024 su posto comune”*, ambito, peraltro, mai indicato fra le 100 preferenze espresse dalla ricorrente.

Successivamente, in data 24.08.2016, il M.I.U.R. comunicava alla sig.ra Caputo di averla assegnata, per il prossimo triennio, presso l'Istituto Comprensivo di Cassina dè Pecchi, un paesino in Provincia di Milano, ove la stessa, in data 01.09.2016, prendeva servizio.

7. Ad oggi, la sig.ra Caputo, sulla scorta di una domanda all'uopo



presentata, la ricorrente veniva assegnata provvisoria per l'anno scolastico 2018-2019 presso l'Istituto Comprensivo "D'Auria – Nosengo" di Arzano (NA).

Ebbene, l'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale Lombardia 024 è del tutto illegittima e lesiva dei diritti della stessa e dovrà, pertanto, essere annullata e/o disapplicata, alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. In primo luogo, occorre osservare che il provvedimento di assegnazione della stessa all'ambito territoriale Lombardia 024, è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Ebbene, con ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ed, in base all'art. 1, prevedeva che *“le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa”*.

Il citato C.C.N.I. dell'08.04.2016 “concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017”, all'art. 3, avente ad oggetto la “mobilità territoriale a domanda e d'ufficio” disponeva espressamente che: *“1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto*



previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6...”.

Ai sensi dell'art. 6 del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in quattro distinte fasi, a seconda della posizione riconosciuta con la partecipazione al piano assunzionale di cui alla L. n. 107/2015.

Al fine della realizzazione delle 4 fasi di mobilità, l'ordinanza dell'8.4.2016, all'art. 3 regolante la “presentazione delle domande”, stabiliva espressamente che “*Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente*



rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R.”.

Il medesimo art. 3, al successivo comma 7, disponeva che: “le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”, ed, al successivo comma 8, precisava che: “docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità 16/17”.

Sul punto, l'allegato I del C.C.N.I. dell'8.4.2016 affermava che: “Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**”.

Quindi, alla luce del quadro normativo richiamato, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze indicate nella norma: il docente che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed alla sussistenza dei requisiti di cui



all'art. 13 (sistema delle precedenze) avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato nella domanda.

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: 1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I richiamato; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase di mobilità.

Sul punto, occorre osservare che, al fine della realizzazione delle sopradescritte 4 fasi di mobilità, come già evidenziato, l'ordinanza dell'8.4.2016, all'art. 3 regolante la "presentazione delle domande", ha stabilito espressamente che *"Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R."*

Il medesimo art. 3, al successivo comma 7, ha disposto che *"le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati"*, e, al successivo comma 8, ha precisato che *"docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in*



conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità 16/17”.

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio attribuito a ciascun docente e delle eventuali condizioni di precedenza sussistenti in capo ai richiedenti.

A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare i nominativi dei docenti delle assegnazioni relativi alla fase C (versati in atti) che riportano i punteggi di ciascun docente e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità sono state commesse nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene al punteggio.

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente si è vista assegnare un ambito territoriale lontanissimo dalla sua residenza, nonostante la stessa si trovasse con un punteggio più alto rispetto ad altre docenti appartenenti alla medesima fase della mobilità.

Difatti, a titolo esemplificativo, come già innanzi anticipato, è sufficiente confrontare l'elenco relativo alle assegnazioni della fase C con le relative precedenze ed assegnazioni, con i punteggi attribuiti alla ricorrente onde verificare che, di fatto, alcuni docenti che avevano un punteggio più basso della ricorrente e che erano sprovvisti di titoli di precedenza, si sono visti assegnare sorprendentemente una sede migliore e più vicina alla propria residenza rispetto all'odierna ricorrente o, addirittura, sono stati confermati nel medesimo ambito in cui hanno espletato l'anno di formazione (es.



Assegnati all'ambito Campania 013 (terza preferenza della ricorrente): Barbato Carmela, punteggio 14, D'Agostino Gemma, punteggio 13, De Lorenzo Anna, punteggio 12; Assegnati ambito Campania 014 (quarta preferenza della ricorrente): Cagnassi Annalisa, punteggio 8, De Simone Clementina, punteggio 3.

Con le modalità previste dal bando di mobilità territoriale e a causa della loro errata applicazione, quindi, piuttosto che consentire ai candidati inseriti nelle medesime fasi di vedersi assegnato uno degli ambiti territoriale richiesti in relazione al punteggio conseguito, si è imposto ad alcuni docenti – fra cui la ricorrente – di dover accettare l'ambito assegnato, pur se parte dei candidati, collocati nella medesima graduatoria e fase di mobilità in posizioni deteriori in virtù di punteggi più bassi, si sono visti assegnare un ambito territoriale più vicino alla loro residenza.

Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, è evidente che il punteggio ottenuto dalla ricorrente, in virtù del quale è stata inserita nel piano di mobilità dei docenti, sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione, essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C), con un punteggio più alto rispetto ad altri docenti.

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i medesimi destinatari della fase di mobilità C, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assunti in una delle sedi preferite ed in relazione ai relativi punteggi conseguiti.



In altri termini, la condotta dell'Amministrazione resistente ha determinato delle evidenti distorsioni nella procedura di assegnazione delle sedi di servizio definitivo generando una palese disparità di trattamento ed una violazione del principio costituzionale di eguaglianza fra coloro che, nonostante avessero punteggi inferiori alla ricorrente, si sono visti assegnare delle sedi vicino casa o nella Regione di provenienza, rispetto alla sig.ra Caputo, la quale, con un punteggio pari a 16 più 6 (ricongiungimento con la famiglia) si è vista assegnare una sede lontana centinaia di chilometri.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che “l’assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l’ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell’unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa” (cfr. T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).

Ed ancora, **“il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede”** (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009).



Tanto chiarito, è indubbio che l'algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall'Amministrazione Ministeriale, reso noto su tutte le testate giornalistiche, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle numerose domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative - si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l'agire della P.A. ed il buon andamento e l'imparzialità della stessa.

Sul punto, recentissima giurisprudenza ha affermato che “Palese è infatti che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A., ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. In tal senso, peraltro, si sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. Tribunale di Taranto, 20.09.2016; Tribunale di Trani, 14.09.2016; Tribunale di Foggia, 05.10.2016, Tribunale di Frosinone, 28.09.2016)” (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.10.2016).

In senso conforme, con sentenza n. 210 del 12.07.2017 il Tribunale di Forlì, ha asserito che “il docente con il punteggio maggiore per uno specifico ambito territoriale prevale in ogni caso anche rispetto a coloro che, con un punteggio inferiore, avevano indicato quello stesso ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze e, inspiegabilmente, erano stati preferiti dal MIUR”.

Ed ancora, “Non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della



graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti” (cfr. Tribunale di Trani, ordinanza del 14.09.2016).

Quanto appena detto, è stato **condiviso anche dal Tribunale di Napoli** in una fattispecie simile a quella in esame, laddove, con ordinanza del 18.10.2016, è stato rilevato che “l’operato dell’Amministrazione scolastica è violativo delle regole dello scorrimento della graduatoria in relazione al punteggio attribuito nella procedura di mobilità, in contrasto con il principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall’art. 97 Cost. oltre che delle previsioni dell’art. 6 CCNL” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 18.10.2016).

Ed ancora, sempre in casi identici a quello di specie, *“Detto principio vincola l’amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. D’altronde il MIUR con il proprio comportamento processuale, ha rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri utilizzati per l’assegnazione della ricorrente in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Nel caso specifico sussiste all’evidenza documentale il mancato rispetto dell’ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione, oltre che dell’articolo 1, comma 108, legge 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all’OM), dell’articolo 6 CCNL mobilità scuola*



dell' 8/4/2016 e dell'ordinanza ministeriale n.o 241/2016, nonché dell'articolo 28, comma 1, D.P.R. n. 487/94” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.09.2016; Tribunale di Napoli Nord, ordinanze del 22.09.2016; Tribunale di Mantova, ordinanza del 24.10.2016).

Poi, “Risulta palese, quindi, la violazione, da parte dell’Amministrazione dei criteri sopra indicati, con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla conseguente attribuzione della sede in ragione del punteggio ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse” (cfr. Tribunale di Verona, ordinanza del 24.10.2016).

Peraltro, *“né può essere ipotizzato che siano stati preferiti docenti in posizioni meno avanzate rispetto alle prescelte, non offrendo la stessa Amministrazione alcun riferimento normativo o di contratto che possa sorreggere l’argomentazione sottesa, secondo la quale il punteggio sia criterio suppletivo, rispetto ad eventuali requisiti soggettivi, argomentazione spesa peraltro in maniera del tutto generica”* (Cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.11.2016).

In termini conformi alla giurisprudenza appena richiamata si veda anche: Tribunale di Brindisi, ordinanza del 12.10.2016; Tribunale di Cremona, ordinanza del 16.01.2017; Tribunale di Treviso, ordinanza del 24.01.2017; Tribunale di Foggia, ordinanza del 22.12.2016; Tribunale di Padova, ordinanza del 28.11.2016; Tribunale di Monza, sentenza n. 30 del 31.01.2017; Tribunale di Rimini, ordinanza del 29.12.2016; Tribunale di Lanciano, sentenza n. 114/2017; Tribunale di Latina, ordinanza del 14.03.2017; Tribunale di Messina, ordinanza del 07.08.2017; Tribunale di Vasto, ordinanza del 25.03.2017; Tribunale di Parma, ordinanza del 30.01.2017; Tribunale di Pavia, sentenza del 21.03.2017; Tribunale di



Nocera Inferiore, sentenza del 23.01.2017; Tribunale di Velletri, sentenza n. 1275 del 26.09.2017; Tribunale di Como, ordinanza del 19.12.2016, Tribunale di Roma, ordinanza resa a seguito di reclamo del 06.04.2017 su R.G. N. 3959/2017.

Né si potrà sostenere, che il criterio a cui si confà la procedura di mobilità è quello della preferenza numerico-posizionale, atteso che, con tale modalità, come riconosciuto da numerosi giudici del lavoro, l'assegnazione dei docenti avverrebbe in modo del tutto casuale in dispregio del principio di scorrimento della graduatoria e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Sul punto, giova riportare una interessante pronuncia dell'On.le Tribunale di Ravenna in un caso identico a quello di specie laddove si afferma che “La domanda è fondata, poiché la ricorrente è stata superata - nel primo ambito utile delle sue preferenze 012 Puglia - da docenti meno titolati nelle graduatorie e nei movimenti che ne sono conseguiti. L'assegnazione sarebbe dovuta avvenire sulla base dell'unico criterio possibile, ossia la graduatoria di merito, realizzata ambito per ambito, con prevalenza della logica dell'ambito scelto con preferenza, piuttosto che privilegiando il tipo di posto a discapito dell'ambito. Solo a parità di graduatoria per ambiti tra posto comune e posto di lingua (ossia laddove il docente avesse la stessa collocazione per un posto comune e per un posto della lingua nel primo ambito utile) l'Amministrazione avrebbe dovuto privilegiare il posto indicato come preferito, ossia quello comune. Quindi, nell'assenza di giustificazioni razionali circa il motivo dell'applicazione di un criterio anti meritocratico in luogo del principio del merito, che al contrario, oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata



alla mobilita), risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione, la domanda della ricorrente è fondata, per l'ambito n. 013 Campania, che è il primo ambito utile seguendo l'ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente nel quale la stessa è stata ingiustamente collocata al di fuori dell'utile graduatoria di merito (le risultano infatti preferito docenti meno titolati, seppure per l'insegnamento della lingua inglese). In ogni modo, neppure risulta possibile riconoscere alcuna cittadinanza ad un ordine di preferenza fondato su di una lettura della prima parte dell'allegato 1 - per la quale "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegato al presente contratto" - da interpretarsi nel senso che chi ha collocato una determinata sede in cima alla propria lista di preferenze viene favorito ai danni di chi, con punteggio anche sesquipedalmente maggiore, ha collocato tale sede in una preferenza successiva rispetto al primo (Tizio con 1 punto mette l'ambito di Vattelapesca al 1° posto; Caio con 100 punti mette l'ambito di Vattelapesca al 2° posto: l'ambito di Vattelapesca viene assegnato a Tizio). In realtà, si tratta di una lettura che, a giudizio di chi scrive, risulta non supportata dalla lettera della norma che, se è vero che per una formulazione non particolarmente felice risulta poco intelligibile, non può essere interpretata nel modo meno consono alla procedura che dovrebbe regolare (e qui il riferimento va all'art. 7369 c.c. ai sensi del quale "Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto"), nonché alla regola fondamentale della meritocrazia che dovrebbe regnare sovrana in materia di concorsi. L'ambiguità è inoltre



acuita dalla circostanza che la norma prosegue stabilendo che "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica", per cui le due parti dell'articolo risultano di difficile conciliazione, laddove la prima venga interpretata nel senso qui avversato. Da tale disposto contrattuale ambiguo, dunque, non può certamente trarsi la conclusione della legittimità della singolare applicazione fatta nel caso di specie dal Ministero resistente, risultando quest'ultima eccentrica rispetto ad ogni principio meritocratico, nonché fondata esclusivamente su un traballante argomento letterale (anche qui varrà la pena di richiamare il 1° comma dell'art. 1362 c.c. ai sensi del quale "nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole..."). Il perché in una procedura concorsuale meritocratica le parti sociali avrebbero dovuto prevedere un meccanismo di graduazione fondato non è dato sapere su che cosa, ma che è certamente qualcosa che si colloca in prospettiva opposta rispetto al merito, cioè, francamente, questo giudice lo ignora" (Tribunale di Ravenna, ordinanza del 30.05.2017).

Peraltro, in tali ipotesi, la stessa si troverebbe comunque scavalcata da altri docenti che hanno indicato le sue preferenze in posizione peggiore.

Invero in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale dovesse ritenere la preminenza del criterio numerico posizionale, anche in tale ipotesi la ricorrente si troverebbe scavalcata da alcune docenti che hanno indicato l'ambito loro assegnato in posizione peggiore rispetto alla ricorrente.



E nella specie, la sig.ra Coppola Renata, ha indicato l'ambito Campania 014, a cui poi è stata destinata, come 5° preferenza e la sig.ra Del Litto Clelia Rita Anna, ha indicato l'ambito Campania 014, a cui poi è stata destinata, come 4° preferenza, a fronte della ricorrente che ha indicato l'individuato ambito come terza preferenza (cfr. documentazione in atti).

Ed ancora, la sig.ra Anna Martuccelli ha indicato l'ambito Campania 013 a cui è stata poi destinata come 14° preferenza mentre la ricorrente lo ha indicato come 3° preferenza.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, è evidente che il modus operandi tenuto dall'amministrazione intimata si appalesa del tutto illegittimo; pertanto, è evidente il diritto della sig.ra Caputo a vedersi assegnare un ambito territoriale più vicino alla propria residenza e, comunque, nella Provincia di Napoli.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Caputo Rita, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia *contrariis reiectis*:

- accertare e dichiarare, previa disapplicazione o declaratoria di illegittimità del provvedimento di assegnazione presso l'ambito Lombardia 024, il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare fra le prime preferenze richieste nella domanda di mobilità nella Provincia di Napoli o Caserta, ove sono stati assegnati numerosi docenti con punteggi inferiori a quello della ricorrente, o che



hanno indicato l'ambito territoriale a cui sono stati destinati in posizione deteriore rispetto alla ricorrente;

- e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente l'assegnazione definitiva della ricorrente presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare fra le prime preferenze richieste nella domanda di mobilità nella Provincia di Napoli o Caserta, ove sono stati assegnati numerosi docenti con punteggi inferiori a quello della ricorrente, o che hanno indicato l'ambito territoriale a cui sono stati destinati in posizione deteriore rispetto alla ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai procuratori antistatari.

Avv. Eduardo Riccio

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011 di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile e che è esente dal versamento del contributo unificato come da dichiarazione in atti.

Avv. Eduardo Riccio

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Eduardo Riccio, Teresa Gambuti ed Enrica Troisi, in



qualità di procuratori della sig.ra Caputo Rita, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare in Provincia di Napoli o nella Provincia di Caserta;

- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- ciò implica che tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti ambiti territoriali, per tutte le fasi di mobilità, sono potenziali controinteressati della ricorrente in quanto potrebbero dalla stesso essere scavalcati in graduatoria, per punteggio, ed in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferito al posto di uno detti docenti;

- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presenta ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa



per il ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;
- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché il Giudice adito autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Eduardo Riccio

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi





TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro dott. Giovanni Andrea Rippa,
letto il ricorso che precede iscritto al n. 15696/2018 RG;

FISSA

l'udienza del 12.3.2019 ore 11.30 per la comparizione delle parti;
dispone che copia del ricorso e del presente decreto vengano notificati ai
resistenti nei termini di legge a cura della parte ricorrente.

Vista

l'istanza di notifica ai docenti resistenti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
Ritenuto che sussistono le circostanze particolari previste dalla citata
disposizione che giustificano il ricorso a forme alternative di notificazione,
costituite dall'elevato numero dei docenti destinatari della notifica,
dall'interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, dall'esistenza di
un'apposita area tematica nel sito del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR);

Autorizza, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,
parte ricorrente alla chiamata in causa dei docenti resistenti mediante:
-pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto
nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR e dell'Ufficio
Scolastico Regionale della Campania;
-inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso della pubblicazione.
Dispone che il MIUR rilasci al ricorrente certificazione, dalla quale risulti
la data dell'inserzione nel sito istituzionale della documentazione di cui
sopra.

Aversa, li 28.9.2018

Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa



Avv. Eduardo Riccio

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

Con la presente Vi conferisco procura e Vi nomino miei difensori, nel procedimento di cui al presente atto, in ogni fase e grado, ivi comprese la proposizione di motivi aggiunti, le fasi esecutive, di appello e in Cassazione e/o in Consiglio di Stato e cautelari, conferendoVi all'uopo le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di farVi sostituire e/o nominare procuratori, sottoscrivere l'atto di precetto, rinunciare a quest'ultimo, transigere, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce agli atti del giudizio, rinunciare al pignoramento ed agli atti esecutivi, chiamare in causa terzi anche in garanzia, proporre domanda riconvenzionale e ricorso incidentale, intervenire nel giudizio e resistere ad interventi, riassumere il giudizio, deferire e riferire giuramento decisorio, accettare e/o derogare giurisdizione e competenza, ratificando fin da ora il Vs. operato.

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/86, art. 10 (cd. "Privacy") e del D.Lgs. 196/03 nonché del G.D.P.R. Regolamento UE n. 2016/679 – pubblicato in G.U. n. 50 del 04/07/2016, chi sottoscrive dichiara di essere stato edotto ed informato che i dati personali, anche sensibili richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati, dal procuratore e dai suoi collaboratori, ai soli fini dell'espletamento del presente incarico e, pertanto, presta espressamente il suo specifico consenso al loro trattamento, prendendo, altresì atto che detto trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico. Eleggo domicilio con Voi in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 4.

x *Luigi Riccio*

Teresa Gambuti

Enrica Troisi

Teresa Gambuti

Luigi Riccio